



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 1724/2025

Oggetto: FERROTRADE S.R.L.. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) RILASCIATA CON A.D. N. 630/2016 E SS.MM.II. AI SENSI DEL D.P.R. 59/2013 PER L'INSEDIAMENTO SITO IN COMUNE DI GENOVA, PIAZZA DE CALBOLI 1. MODIFICA NON SOSTANZIALE.

In data 25/06/2025 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto

l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

il combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamati

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 17 del 26 maggio 2021 avente ad oggetto “Approvazione del nuovo regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 40 del 27 novembre 2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 42 del 18 dicembre 2024 con la quale è stato approvato in via definitiva il Bilancio di Previsione 2025/2027;

il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2025/2027;

il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Gender Equality Plan 2025/2027, e nel quale è stato recepito il Piano esecutivo di Gestione 2025/2027;

Visti altresì

il D.Lgs 159/2011 recante “Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione”;

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravante sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 09/02/2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 04/04/2012, n. 35” che ha regolamentato la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia ambientale;

la circolare prot. n. 0049801/GAB del 07/11/2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Visti in particolare

il D.M. 5 febbraio 1998 recante “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5/02/1997, n. 22”;

il D.M. 21 luglio 1998, n. 350, recante “Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero”;

la Parte IV del D.Lgs. 3/04/2006 n.152 e ss.mm.ii. recante “Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati”;

il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, recante “Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19/11/2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

il D.Lgs. 116/2020 recante “Attuazione Direttive 2018/851/Ue e 2018/852/Ue (“Pacchetto Economia Circolare”) – Norme in materia di rifiuti e imballaggi – Modifiche al D.Lgs 152/2006 (Codice Ambientale)”;

la L.R. 21 luglio 1999, n. 18, recante “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia” con la quale, fra l’altro, è previsto che le Province approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni concernenti la realizzazione e all’esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero;

la L.R. 31 ottobre 2006, n. 30, recante “Disposizioni urgenti in materia ambientale”;

la L.R. 6 giugno 2017, n. 12, recante “Norme in materia di qualità dell’aria e di autorizzazioni ambientali” che attribuisce alla Città Metropolitana la competenza delle autorizzazioni agli impianti di smaltimento e recupero rifiuti, di cui agli articoli 208, 211, 215 e 216 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

la D.G.R. n. 1567/2008 recante “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni connesse alle procedure semplificate di autorizzazione alle attività di recupero rifiuti non pericolosi e pericolosi di cui agli artt. 214 e seguenti del D.Lgs. 152/2006”;

la D.G.R. n. 1014/2012 recante “Disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all’esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della LR. 18/99”;

la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 25 del 30/06/2014 con la quale sono stati aggiornati e recepiti i criteri per la definizione delle garanzie finanziarie da costituirsi per impianti autorizzati a gestire rifiuti come indicato dalla D.G.R. n. 1014 del 03/08/2012;

Vista la nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 29390 del 16/05/2025 con la quale FERROTRADE S.r.l. ha presentato comunicazione di modifica non sostanziale dell’autorizzazione in essere;

Atteso che

con nota prot. Comune di Genova n. 241066/2025 del 21/05/2025, assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 30577 del 21/05/2025, il Comune di Genova – Settore Ambiente ha richiesto di esplicitare se la variazione comporti modifiche significative in relazione al comparto acustico e alla conseguente necessità di aggiornamento del nulla osta acustico;

con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 34418 del 09/06/2025 la Società ha trasmesso atto di impegno redatto da tecnico competente in acustica ambientale,



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

attestando che la variazione oggetto di istanza non comporta modifiche alle caratteristiche emissive acustiche dell'impianto;

con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 34790 del 10/06/2025 l'Ufficio Acustica del Comune di Genova ha trasmesso il proprio parere favorevole;

con nota prot. 34900 del 10/06/2025 è stato comunicato alla Società l'avvio del procedimento ed è stato richiesto agli enti coinvolti di fornire eventuali pareri ed integrazioni entro 15 giorni dalla data della nota stessa. Ai sensi dell'art. 8 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., è stato altresì comunicato:

- il nominativo del responsabile del procedimento;
- il nominativo del referente tecnico e amministrativo;
- il termine di conclusione procedimento fissato dalla norma entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza ovvero entro il 15/07/2025, fatta salva l'interruzione dei tempi procedurali determinata dalle integrazioni tecniche e progettuali eventualmente ritenute necessarie;
- il domicilio digitale dell'amministrazione;
- rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

Premesso che

con A.D. n. 630 del 26/02/2016 è stata rilasciata a FERROTRADE S.r.l. l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 per l'insediamento sito in Genova, Piazza De Calboli 1;

con A.D. n. 1956 del 27/08/2019 è stata approvata una modifica sostanziale per l'estensione ai comparti emissioni in atmosfera e scarichi, con inclusione del mulino di frantumazione e aggiornamento del comparto acustico;

Considerato che

FERROTRADE S.r.l. gestisce attualmente un'attività di messa in riserva (R13), selezione/cernita manuale (R12) e trattamento (frantumazione e separazione dei materiali metallici, attività R3, R4, R5) di rifiuti speciali non pericolosi, inclusi RAEE, presso l'insediamento sito in Genova, Piazza De Calboli 1, in forza dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) rilasciata con A.D. n. 630/2016 e successive modificazioni e integrazioni;

la modifica comunicata consiste nella variazione dei quantitativi massimi annui di rifiuti recuperati per le voci di tabella riportate ai paragrafi 3.1 e 3.2 dell'allegato 1 all'A.D. 1956/2019. In particolare, si propone:

- la riduzione del quantitativo massimo annuo di rifiuti costituiti da ferro, acciaio e ghisa da 26.450 t/anno a 24.450 t/anno (par. 3.1);
- l'incremento del quantitativo massimo annuo di rifiuti costituiti da metalli non ferrosi o loro leghe da 600 t/anno a 2.600 t/anno (par. 3.2).

la Società ha dichiarato che le modalità di gestione operative, logistiche e impiantistiche resteranno invariate rispetto a quanto già autorizzato;

Ritenuto che la modifica comunicata comporti variazioni dei quantitativi globalmente autorizzati tali che la modifica stessa sia da considerarsi non sostanziale ai sensi dell'articolo 35 della L.R. n. 18/1999;

Vista la relazione di chiusura del procedimento redatta dal responsabile di procedimento e inserita nel relativo fascicolo informatico con n. 37856 del 25/06/2025;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atteso che, per il presente provvedimento non è dovuto alcun contributo per le spese di istruttoria previste dalla D.G.P. n. 183/2011;

Dato atto che

l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Enzo Magli, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

con la sottoscrizione del presente atto il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L. 190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6 bis, e del PTPCT 2025/2027, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente provvedimento;
- che non sono emerse del corso del procedimento situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;

il presente atto non necessita di pubblicazioni specifiche e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova;

Ritenuto che sussistano i presupposti per procedere con il rilascio del presente atto sulla base di tutto quanto sopra rappresentato, poiché l'istruttoria da parte degli uffici competenti si è conclusa favorevolmente con le prescrizioni riportate nella successiva parte dispositiva;

Tutto quanto ciò premesso,

DISPONE

- A) di sostituire la tabella in allegato 1 all'A.D. n. 1956/2019 con la tabella in allegato 1 al presente atto;
- B) di fare salvo quanto non espressamente modificato dal presente atto e contenuto nell' A.D. 630/2016 e ss.mm.ii., con particolare riferimento ai comparti emissioni in atmosfera ed acustica, ivi compresa la data di scadenza dell'autorizzazione (27.08.2034), per il rinnovo della quale dovrà essere inoltrata istanza 6 (sei) mesi prima della scadenza.;

INVIA

il presente atto a:

- FERROTRADE S.r.l.;
- Regione Liguria;
- Comune di Genova;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- ARPAL – Dipartimento di Genova;
- ASL 3 Genovese;
- Sezione Regionale della Liguria dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

FERROTRADE S.r.l. dovrà provvedere all'adozione e messa in atto di tutti i dispositivi in materia di prevenzione e sicurezza dell'ambiente di lavoro in base alle norme vigenti ed eventualmente secondo le modalità dettate e/o concordate dalla S.C.P.S.A.L. della ASL competente;

È fatto salvo il rispetto delle norme antincendio di cui questa amministrazione non è competente ed in particolare riferimento alle linee guida del Decreto del Ministero dell'Interno del 26 luglio 2022 recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti";

Il presente atto verrà pubblicato all'albo pretorio on line per la durata di 15 giorni.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto medesimo.

Il presente atto è stato rilasciato a seguito di un procedimento durato 40 giorni dalla data di trasmissione dell'istanza avvenuta con nota n. 29390 del 16/05/2025.

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale**